

Regolamento sull'organizzazione

In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca.

in vigore dal 1 gennaio 2027

Indice Pagina

A	PRINCIPI.....	3
Art. 1	Basi	3
Art. 2	Scopo	3
B	CONSIGLIO DI FONDAZIONE.....	3
Art. 3	Compiti del Consiglio di fondazione.....	3
Art. 4	Convocazione e svolgimento delle sedute	4
Art. 5	Capacità di deliberare e potere decisionale.....	5
C	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE.....	5
Art. 6	Compiti	5
D	DIREZIONE.....	6
Art. 7	Compiti	6
Art. 8	Capacità di deliberare, potere decisionale e stesura del verbale	6
E	COMMISSIONI	7
Art. 9	In generale	7
Art. 10	Commissione Investimenti	7
Art. 11	Commissione Previdenza	8
Art. 12	Commissione di voto.....	8
F	DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	9
Art. 13	Conti annuali	9
Art. 14	Disposizioni finali	9
APPENDICE 1	COMPETENZE PER L'APPROVAZIONE DI DECISIONI IMPORTANTI	10

A PRINCIPI

Art. 1 Basi

¹Il presente Regolamento poggia sulle seguenti basi legali e regolamentari:

- la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
- le ordinanze sulla LPP e
- l'atto di fondazione della Cassa pensioni Migros (CPM).

²Per facilitare la leggibilità si è scelto di utilizzare una formulazione unitaria che include entrambi i sessi, sia quello maschile sia quello femminile.

Art. 2 Scopo

Il Regolamento sull'organizzazione disciplina esaustivamente, a complemento delle basi menzionate all'articolo 1, la responsabilità, la competenza e l'organizzazione interna dei seguenti organi:

- Consiglio di fondazione
- Direzione
- Commissioni

B CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Art. 3 Compiti del Consiglio di fondazione

¹Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo dell'istituto di previdenza, ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali, stabilisce gli obiettivi e principi strategici della CPM nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione della CPM, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

²Adempie soprattutto i seguenti compiti:

- emana e modifica l'atto di fondazione;
- definisce il sistema di finanziamento;
- definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- organizza la contabilità;
- decide l'adesione e dimissione di imprese;
- decide in merito agli aumenti delle rendite o versamenti una tantum ai beneficiari di rendite;
- prende in consegna i rapporti dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale relativi alla chiusura annuale;
- approva il rapporto annuo e i conti annuali;
- delibera in merito alle misure di risanamento temporanee ai sensi della clausola sul risanamento del regolamento di previdenza;
- definisce l'organizzazione;
- definisce la composizione del personale e delle commissioni e ne regola i compiti e le competenze;
- determina i rappresentanti della CPM, che siedono nel Consiglio di fondazione della Fondazione d'investimento (AST);

- emana e modifica il regolamento di previdenza, il regolamento di investimento, il regolamento per la costituzione di accantonamento e riserve per le fluttuazioni e il regolamento di liquidazione parziale;
- emana e modifica il regolamento per l'elezione dei delegati dei dipendenti e dei membri del Consiglio di fondazione rappresentanti i lavoratori da parte dei membri del Consiglio di fondazione rappresentanti i lavoratori;
- emana e modifica il regolamento per la nomina dei delegati dei beneficiari di rendite;
- emana e modifica le direttive per l'esercizio dei diritti di voto;
- nomina il direttore;
- nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;
- nomina l'Investment Controller esterno;
- esercita la vigilanza sulla direzione;
- procede alla liquidazione della Cassa se non sussistono altre disposizioni da parte delle autorità di vigilanza;
- garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

³I compiti e le competenze relativi agli investimenti patrimoniali sono disciplinati dal regolamento sugli investimenti.

Art. 4 Convocazione e svolgimento delle sedute

¹Le sedute del Consiglio di fondazione sono convocate:

- dal presidente;
- dal vicepresidente o
- dal direttore.

La comunicazione scritta ai membri e, contemporaneamente, la presentazione dell'ordine del giorno devono avvenire almeno 14 giorni prima. Previa approvazione di tutti i membri, è possibile rinunciare all'osservanza di tale termine. Il Consiglio di fondazione è convocato anche se lo richiedono tre dei suoi membri.

²Presiede la persona incaricata della presidenza o chi ne fa le veci.

³All'inizio della seduta, ogni membro può richiedere di modificare o completare l'ordine del giorno. Tali proposte sono approvate, a meno che la maggioranza dei membri presenti non pretenda che la discussione dei punti in questione sia posticipata alla seduta successiva.

⁴Il presidente del Consiglio di fondazione, il vicepresidente o una maggioranza dei membri aventi diritto di voto può chiamare a consulto periti esterni, in sede di riunione.

Art. 5 Capacità di deliberare e potere decisionale

¹Il Consiglio di fondazione è in grado di deliberare se sono presenti almeno otto membri aventi diritto di voto, di cui almeno cinque rappresentanti dei lavoratori.

²Il Consiglio di fondazione delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità dei voti è determinante la decisione del presidente.

³Su richiesta della maggioranza dei membri presenti, il voto avviene segretamente.

⁴Sono ammesse le decisioni mediante circolare. Tali decisioni sono giuridicamente valide solo con l'approvazione dei due terzi di tutti i membri del Consiglio di fondazione aventi diritto di voto.

⁵Su tutte le decisioni prese durante le sedute o mediante circolare va steso un verbale.

⁶I membri del Consiglio di fondazione possono prendere visione in qualsiasi momento del verbale e dei relativi atti presso la direzione.

C PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Art. 6 Compiti

- Di norma inoltro dell'invito alle sedute del Consiglio di fondazione e definizione dell'ordine del giorno, in accordo con la direzione
- Conduzione delle sedute del Consiglio di fondazione e dell'assemblea dei delegati
- Possibilità di disporre l'applicazione di decisioni prese mediante circolare
- Garanzia dell'orientamento del Consiglio di fondazione sull'attività delle commissioni
- Conclusione dei contratti di lavoro con i membri della direzione e definizione degli stipendi in accordo con la direzione generale della FCM
- Approvazione delle descrizioni delle funzioni per i membri della direzione
- Approvazione dei mandati del Consiglio di fondazione e del Consiglio d'amministrazione per i membri della direzione
- Nomina dei collaboratori della fondazione aventi diritto di firma e iscrizione nel registro di commercio
- Approvazione dell'organigramma della direzione

D DIREZIONE

Art. 7 Compiti

- Preparazione e presentazione di proposte relative alle attività di competenza degli organi della fondazione
- Conduzione della direzione per gli organi della fondazione ed esecuzione delle loro decisioni
- Rapporto periodico agli organi della fondazione
- Esecuzione di tutti i compiti contemplati dai regolamenti e dalle disposizioni per i quali non è competente un organo della fondazione
- Comunicazione delle decisioni prese dagli organi della fondazione agli assicurati e alle imprese Migros
- Conduzione operativa della fondazione
- Rappresentanza della Cassa verso l'esterno, se ciò non rientra nell'ambito di competenza degli organi
- Stesura dei verbali durante l'assemblea dei delegati e le sedute del Consiglio di fondazione
- Elaborazione degli obiettivi annuali della direzione
- Allestimento di un piano pluriennale
- Allestimento del rapporto d'esercizio con il rapporto annuale e i conti annuali
- Pianificazione e controllo della liquidità, nonché garanzia della disponibilità di pagamento
- Strutturazione della politica del personale della direzione, in base alle direttive della Comunità Migros
- Gestione degli investimenti patrimoniali, in base alle disposizioni del Regolamento sugli investimenti
- Garanzia della formazione dei membri del Consiglio di fondazione

Art. 8 Capacità di deliberare, potere decisionale e stesura del verbale

¹La direzione è in grado di deliberare se è presente almeno la maggioranza dei membri.

²Essa delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità dei voti è determinante la decisione del presidente.

³Sono ammesse le decisioni mediante circolare. Tali decisioni sono giuridicamente valide solo con l'approvazione dei due terzi di tutti i membri della direzione.

⁴Su tutte le decisioni prese durante le sedute o mediante circolare va steso un verbale.

E COMMISSIONI

Art. 9 In generale

¹Di regola, il Consiglio di fondazione designa i membri delle commissioni in modo paritetico, scegliendoli tra le proprie fila.

²La presidenza è di norma rivestita da un rappresentante dei datori di lavoro. Per il resto, le commissioni si costituiscono in modo autonomo, se non sussistono al riguardo altre disposizioni.

³Per la durata del mandato, la rielezione e l'elezione sostitutiva, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione e il mandato dei Consigli di fondazione.

⁴Le commissioni sono in grado di deliberare se è presente almeno la maggioranza dei membri.

⁵Le commissioni deliberano a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità dei voti è determinante la decisione del presidente.

⁶Sono ammesse le decisioni mediante circolare. Tali decisioni sono giuridicamente valide solo con l'approvazione dei due terzi di tutti i membri della rispettiva commissione aventi diritto di voto.

⁷Su tutte le decisioni prese durante le sedute o mediante circolare va steso un verbale. Le decisioni delle commissioni possono essere consultate presso la direzione.

Art. 10 Commissione Investimenti

¹La Commissione Investimenti, l'organo centrale che si occupa dell'amministrazione, del coordinamento e del controllo in materia di gestione patrimoniale, si riunisce più volte all'anno. I compiti e le competenze relativi sono disciplinati dal regolamento sugli investimenti.

²La Commissione Investimenti è composta da almeno sei membri, tra i quali in particolare il presidente e il vicepresidente. Il presidente del Consiglio di fondazione non deve nel contempo presiedere anche la Commissione.

³Partecipano inoltre con funzione consultativa, ma senza diritto di voto, almeno le seguenti persone:

- il direttore;
- il responsabile Amministrazione;
- il responsabile Asset Management (CIO).

⁴Le altre persone che partecipano con funzione consultativa sono definite dalla Commissione Investimenti (p. es. responsabile Immobili Svizzera o Investment Controller).

Art. 11 Commissione Previdenza

¹La Commissione Previdenza elabora proposte per modificare o completare il Regolamento di previdenza. Il Consiglio di fondazione può inoltre chiedere alla Commissione di esaminare particolari questioni tecniche. Essa fornisce un rapporto al Consiglio di fondazione e gli presenta le proposte in merito a una decisione.

²La Commissione Previdenza è composta da almeno sei membri.

³Partecipano inoltre con funzione consultativa, ma senza diritto di voto, almeno le seguenti persone:

- il direttore;
- il responsabile Assicurazioni;

⁴Le altre persone che partecipano con funzione consultativa sono definite dalla Commissione Previdenza (p. es. responsabile Amministrazione o perito in materia di previdenza professionale).

Art. 12 Commissione di voto

¹La commissione di voto si assume l'incarico di esercitare i diritti di voto per le azioni di società svizzere secondo le direttive emanate dal Consiglio di fondazione.

²La Commissione di voto è composta da almeno tre membri. La commissione si costituisce da sé.

³La commissione di voto prende le proprie delibere in genere per via circolare. Vale la maggioranza semplice dei voti espressi.

F DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 13 Conti annuali

¹L'esercizio contabile coincide con l'anno civile.

²I conti della Cassa devono essere chiusi annualmente, entro il 31 dicembre, da parte della direzione, e inoltrati al Consiglio di fondazione e all'ufficio di revisione. I conti devono essere approvati dal Consiglio di fondazione e resi noti alle imprese Migros e alle autorità di vigilanza.

Art. 14 Disposizioni finali

¹Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

²Il Regolamento ed eventuali successive modifiche in materia sono resi noti alle autorità di vigilanza.

³Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di fondazione in occasione della seduta dell'10 settembre 2025, entra in vigore il 1 gennaio 2027.

APPENDICE 1 COMPETENZE PER L'APPROVAZIONE DI DECISIONI IMPORTANTI